

## PROCEDURA DI AFFIDAMENTO in CONCESSIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INDUMENTI USATI

### QUESITI

- 1. La filiera della raccolta e trasporto degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento prevede che le imprese raccolgano detti materiali presso le stazioni appaltanti senza che queste ultime debbano corrispondere alcunché e che il fatturato specifico delle imprese di settore derivi quindi dalla vendita al mercato, debitamente autorizzato, degli indumenti ed accessori di abbigliamento raccolti. Considerato quindi quanto richiesto al punto III.1.3) del bando di gara, si richiede di confermare che, laddove si debbano indicare i rispettivi importi dei servizi analoghi, occorra viceversa indicare i quantitativi di materiale raccolto espressi in Kg/anno. Pertanto si richiede di indicare il quantitativo annuo di raccolta necessario per ottemperare il requisito di capacità tecnica equivalente.**

Premesso che la corresponsione, o meno, di un corrispettivo di servizio da parte delle stazioni appaltanti è correlata esclusivamente alle modalità di affidamento del servizio stesso (concessione di servizi piuttosto che appalto di servizi), la dimostrazione del requisito di capacità tecnica richiesto al punto III.1.3) del bando dovrà comunque essere relativa ai servizi analoghi, e quindi di raccolta differenziata rifiuti, effettivamente svolti dall'operatore economico partecipante.

Qualora tali servizi siano stati affidati in concessione, ove il corrispettivo a favore del concessionario consiste nella gestione e sfruttamento economico del servizio di raccolta, dovranno essere indicati a comprova del possesso dei requisiti, gli estremi dell'affidamento, la S.A. committente, l'importo della concessione, i quantitativi raccolti ed il fatturato relativo alla vendita dei medesimi.

Se, al contrario, trattasi di affidamento di servizi di raccolta, dovranno essere indicati, oltre agli estremi dell'affidamento e la S.A. committente, i corrispettivi corrisposti dalla medesima.

Si ricorda, peraltro, che sono considerati "servizi analoghi" non soltanto i servizi di raccolta dei C.E.R. oggetto di affidamento, ma in genere servizi di raccolta che richiedano, per la loro effettuazione, modalità organizzative, gestionali e requisiti di legge *analoghi* a quelli richiesti dal bando di gara.

Con riferimento alla valorizzazione economica dei servizi analoghi dichiarati, qualora i medesimi siano effettuati con concessione di servizi, il fatturato (documentabile) relativo alla vendita dei medesimi nel periodo di riferimento, non dovrà essere inferiore all'importo minimo indicato nel bando di gara. A titolo puramente indicativo, il quantitativo equivalente può corrispondere ad un totale annuo di 1800 t.

- 2. Al punto VI.3) del bando di gara è riportato che "non sono ammesse offerte in aumento", considerata la modalità di formulazione dell'offerta economica (rialzo percentuale su base d'asta) si domanda se trattasi di mero refuso.**

L'indicazione di cui al punto VI.3) del bando di gara **È UN REFUSO**.

Si consideri, ai fini della predisposizione dell'offerta economica, quanto riportato al punto V.1.3) del disciplinare di gara.

- 3. Con riferimento a quanto esposto al punto II.2.2) del bando di gara per quanto concerne l'impianto di recupero di cui il concorrente dovrà essere in possesso, si richiede se quest'ultimo debba essere autorizzato alle operazioni di messa in riserva (R13) oppure alle operazioni di effettivo recupero (R3) relativamente al C.E.R. 20 01 10.**

Con riferimento al requisito del possesso di impianto di recupero, indicato al punto III.1.3) lett. b) del bando di gara, si richiede che l'impianto sia in grado di effettuare le attività di riciclo del rifiuto, pertanto dovrà risultare autorizzato per le operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R3 (o equivalenti).

- 4. Alla luce di quanto richiesto all'art. 3 del capitolato, ovvero che "tutti i contenitori dovranno essere posizionati sul territorio entro una settimana dell'avvio dell'appalto", in considerazione del fatto che, contestualmente al posizionamento dovranno essere anche rimossi i contenitori**



del gestore precedente, si chiede se tale settimana di tempo possa riferirsi alla data di rimozione dei contenitori piuttosto che alla data di avvio del servizio.

Si conferma integralmente il contenuto ed i termini di cui all'art. 3 del capitolato.

Eventuali richieste di proroga di tali tempistiche, se correlate alla mancata rimozione dei contenitori esistenti da parte del precedente gestore o possessore dei medesimi, e non attribuibili al concessionario, saranno oggetto di opportuna valutazione ed approvazione da parte di questa stazione appaltante.

5. **Considerando quanto detto, relativamente al valore dell'appalto, al punto I.2) del disciplinare di gara, si domanda cosa si intende per "nella misura massima di € 84.645,00".**
6. **In riferimento al disciplinare di gara, punto I.2) valore dell'appalto, dove si legge "contributo fisso di concessione di € 90,00 a contenitore, nella misura massima di € 84.645,00" si richiede il seguente chiarimento: la misura massima espressa viene riferita al massimo importo che risulta possibile offrire da parte del concorrente? Se non fosse da intendersi in questa maniera, esiste allora un numero massimo di cassonetti che è possibile posizionare?**

Come specificato al richiamato punto I.2) del disciplinare, tutti i valori a base di gara ivi indicati sono da intendersi comprensivi di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell'appalto. L'indicazione in oggetto deve pertanto ritenersi riferita al contributo fisso di concessione fissato a base d'asta per il numero di contenitori previsti, comprensivi del quantitativo a base d'asta e degli eventuali incrementi offerti in sede di offerta tecnica, nella misura massima aggiuntiva del 50%, come indicata all'art. 4 dello "schema di contratto".

Si evidenzia che, conformemente al disposto del Codice, la tabella riportata al punto I.2) è esplicativa dei parametri e dei valori assunti da questa stazione appaltante ai soli fini della determinazione della base d'asta e non riporta, pertanto, un valore massimo di offerta o contrattuale, che sarà invece definito esclusivamente dal valore del contributo fisso offerto (a seguito di applicazione del rialzo percentuale) per il numero di contenitori effettivamente posizionati.

7. **Poiché al punto IV.1) punto 3 è richiesto che l'elenco dei servizi analoghi resi sia "corredato da certificati di corretta esecuzione e buon esito" si chiede conferma che gli stessi saranno richiesti all'operatore risultante aggiudicatario dalla graduatoria provvisoria prodotta in seguito all'espletamento della procedura di gara e che tali attestazioni dovranno essere sottoscritte dai comuni, consorzi, gestori convenzionati con l'operatore.**

Si conferma integralmente quanto indicato nel disciplinare di gara, in particolare:

- Conformemente al disposto di cui all'art. 85 del codice (vedi punto VI.5) del disciplinare) le verifiche sul possesso dei requisiti saranno effettuate da questa stazione appaltante nei confronti dell'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto.
- I certificati di regolare esecuzione a comprova dell'effettuazione dei servizi dovranno essere rilasciati dagli enti o soggetti affidatari.

8. **Alla luce del fatto che al punto VI.3) si fa cenno ad una "soglia di sbarramento al punteggio tecnico" si domanda quale sia tale soglia.**

Il passaggio da Voi indicato fa riferimento alle attività della commissione giudicatrice ed evidenzia che "in caso" di soglia di sbarramento al punteggio tecnico la stessa individua gli operatori che non hanno superato la medesima.

Nell'appalto in oggetto, conformemente al punto III.2) del disciplinare (richiamato nel punto sopra citato) **non è prevista alcuna soglia di sbarramento al punteggio tecnico.**

Verbania, li 16 marzo 2018

Il responsabile unico del procedimento

